

Con due parti, che si integrano a vicenda, si stabilì quindi la condotta che il capitano generale avrebbe dovuto tenere nel caso che i genovesi lo avessero preceduto di troppo; se dunque non gli sembrasse di poter attaccar battaglia colla flotta nemica prima che questa giungesse a Costantinopoli ¹⁾, « quod eum servaturum velimus », perchè i veneziani avevano nell' Egeo una base di operazione più favorevole che nel Mar Nero, avrebbe dovuto senz'altro proseguire per Costantinopoli. Ciò in via ordinaria. Però, nel caso che fosse venuto a sapere che l'armata genovese fosse assai più numerosa di quello che si poteva credere per le notizie avute, cosicchè non fosse prudente attaccarla, sarebbe rimasto in sua facoltà di proseguire o meno il viaggio.

La flotta veneziana non acquistava però completa indipendenza d'azione che dopo l'arrivo a Costantinopoli, quando più non avrebbe avuto da pensare alla sicurezza delle merci affidatele; ed infatti l'azione militare è quasi trascurata e apparisce solo alla fine della deliberazione quando si prescrive al capitano generale « quod tam in hac via quam faciat versus Costantinopolim quam in omni alia parte et loco, ubi se invenerit, debeat Januenses et eorum navigia damnificare et offendere in habere et personis semper cum diligentibus provisione et securitate sua sicut honori nostro viderit convenire ».

Se l'armata genovese fosse già entrata nel Mar Nero e gli sembrasse di poterla attaccare con probabilità di successo, « remaneat in sua discretione eundi vel mittendi post eam et intendendi ad damnum et offensionem Januensium tam intus quam extra », a condizione però che, se tutta o parte della sua armata si inoltrerà nel Mar Nero, « nullas mercationes ferat vel mittat intra Mare Maius », mentre, se l'armata genovese non fosse ancora ivi, « volumus quod, si videbitur posse facere cum securitate et honore nostro, debeat viriliter intendere ad damnum et offensionem ipsius armate ».

La differenza di queste due disposizioni, tassativa l'ultima e facoltativa l'altra, deriva dalla diversità di condizioni in cui la flotta veneziana si sarebbe trovata se avesse dovuto combat-

¹⁾ *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 60 1350, 30 agosto.